

COMUNE DI MONTODINE

Provincia di Cremona

REG. GENERALE N. 6

Data di registrazione 17-03-2026

ORIGINALE

Oggetto:

CHIUSURA DELLA CAREGGIATA A TRATTI DI VIA MIGLIOLI DALLA EX ITALRETTILE FINO ALLA CASCINA COLOMBARE E DIVIETI DI SOSTA IN VIA MIGLIOLI PER AREA DI DEPOSITO TUBAZIONI E MATERIALI.

IL SINDACO - ORDINANZA N. 6 DEL 17-03-2026

Vista la richiesta presentata in data 16.03.2026, n. 2.097 di protocollo, dalla GUIDO BELOTTI GROUP SRL con sede a Credaro (BG) in Via Luigi Cadorna n. 12/D, intesa ad ottenere l'istituzione della chiusura della careggiata a tratti di Via Miglioli dall'a EX Italrettile fino alla Cascina Colombare ed i divieti di sosta in Via Miglioli per area di deposito tubazioni e materiali, per poter eseguire in condizioni di sicurezza, lavori di modifica e messa in sicurezza della rete di distribuzione del gas metano.

Visto che l'intervento sopra descritto è stato chiesto da 23.03.2026 al 29.05.2026.

Ritenuto di dover disporre l'istituzione dei temporanei divieti di cui trattasi, per permettere l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza.

Atteso che l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla posa di idonea segnaletica stradale, compresa la segnaletica per un percorso alternativo, come prevista dalla normativa vigente.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le nuove "norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 7 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".

Visto il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Visto l'art. 44 dello Statuto Comunale.

ORDINA

- 1) **CHIUSURA DELLA CAREGGIATA A TRATTI DI VIA MIGLIOLI DALLA EX ITALRETTILE FINO ALLA CASCINA COLOMBARE.**
- 2) **DIVIETI DI SOSTA IN VIA MIGLIOLI PER AREA DI DEPOSITO TUBAZIONI E MATERIALI.**
- 3) **E DISPOSIZIONI DI CUI AI PUNTI 1) e 2) SARANNO ATTIVE DALLE ORE 7,00 DEL GIORNO 23 MARZO 2026 ALLE ORE 18,00 DEL GIORNO 29 MAGGIO 2026 E COMUNQUE FINO ALL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**
- 4) L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla collocazione della segnaletica stradale (compresa la segnaletica per un percorso alternativo) secondo quanto disposto dal D.lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada", dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- 5) Il cantiere dovrà essere visibile, nei modi di Legge anche nelle ore notturne e/o in caso di scarsa o assente visibilità.

I suddetti divieti e le suddette prescrizioni vengono imposte per permettere la regolare esecuzione dei lavori in condizioni d'ordine e sicurezza pubblica.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a termini di Legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, sono incaricati di provvedere affinché la presente Ordinanza sia osservata.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Brescia.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite all'articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

La presente Ordinanza viene resa nota mediante affissione nelle bacheche comunali, pubblicata all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.



IL SINDACO

Alessandro PANDINI